

- 7) Se la nozione di «atto legislativo (...) specifico», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, debba essere interpretata nel senso che esclude dal campo di applicazione di tale direttiva un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015 «recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull'eliminazione progressiva dell'energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sul piano energetico», in considerazione, segnatamente, dei diversi studi e audizioni effettuati nell'ambito dell'adozione di detta legge e che potrebbero conseguire gli obiettivi della citata direttiva.
- 8) a) Se l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽³⁾, eventualmente alla luce della direttiva 2011/92/UE e delle Convenzioni di Espoo e di Aarhus, debba essere interpretato nel senso che si applica al rinvio della data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica di una centrale nucleare che implica, come nel caso di specie, investimenti rilevanti e miglioramenti connessi alla sicurezza per le centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.
- b) In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che si applica prima dell'adozione di un atto legislativo come la legge del 28 giugno 2015 «recante modifica della legge del 31 gennaio 2003 sull'eliminazione progressiva dell'energia nucleare per la produzione industriale di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sul piano energetico», il cui articolo 2 rinvia la data della disattivazione e della fine della produzione industriale di energia elettrica delle centrali nucleari di Doel 1 e di Doel 2.
- c) Se la risposta alle questioni sub a) e sub b) sia diversa a seconda che si tratti della centrale di Doel 1 o di quella di Doel 2, tenuto conto della necessità, per la prima centrale, di adottare atti amministrativi di attuazione della citata legge del 28 giugno 2015.
- d) In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE debba essere interpretato nel senso che consente di considerare un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico un motivo legato alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica per il paese, in considerazione, segnatamente, dei diversi studi e audizioni effettuati nel quadro dell'adozione della citata legge del 28 giugno 2015 e che potrebbero conseguire gli obiettivi della suddetta direttiva.
- 9) Qualora, in base alle risposte fornite alle suesposte questioni pregiudiziali, il giudice nazionale dovesse concludere che la legge impugnata viola uno degli obblighi derivanti dalle Convenzioni o dalle direttive sopra menzionate, senza che la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica per il paese possa configurare un motivo imperativo d'interesse generale che consenta di derogare a detti obblighi, se detto giudice possa mantenere gli effetti della legge del 28 giugno 2015 al fine di evitare il prodursi di incertezze di natura giuridica e di consentire che siano soddisfatti gli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale e alla partecipazione del pubblico imposti dalle Convenzioni o dalle direttive sopra menzionate.

⁽¹⁾ GU L 26, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 20, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 10 luglio 2017 — AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-414/17)

(2017/C 300/28)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente in appello (attrice in primo grado): AREX CZ a.s.

Altra parte nel procedimento (convenuto in primo grado): Odvolací finanční ředitelství

Questioni pregiudiziali

- 1) Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione.
- 2) Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l'acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta), se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE⁽²⁾, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE⁽³⁾ (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all'esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l'esenzione previste dall'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell'attribuzione del trasporto dei beni ad un'altra operazione.
- 3) Qualora la Corte dichiari che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall'accisa sia decisivo per stabilire a quale di diverse cessioni successive debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2009, L 9, pag. 12.

⁽³⁾ GU 1992, L 76, pag. 1.

Ricorso proposto il 12 luglio 2017 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-420/17)

(2017/C 300/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione dell'ortolano nel dipartimento delle Landes, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- condannare la Repubblica francese alle spese.